

STATUTO

CON NOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTERAMO IN COLLE BA VIA
PIETRO SETTE 1

Numero REA: BA - 254511

Codice fiscale: 03322430723

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita con sede nel Comune di Santeramo in Colle (BA)		
la Società cooperativa denominata "Con Noi Società		
cooperativa sociale".		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di		
Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e		
rappresentanze anche altrove, nonchè trasferire la sede		
legale nell'ambito del medesimo Comune.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno		
dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con		
delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di		
recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo		
di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale		
della comunità alla promozione umana e all'integrazione		
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi		
socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a)		
della legge 381/91.		
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del		

	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà	
	sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto	
	dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra	

	forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata	
	non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito	
	regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile	
	2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto	
	della sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa non ha fine di lucro ed è retta e disciplinata	
	dai principi della mutualità senza fini di speculazione	
	privata.	
	Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità, finalizzata alla promozione umana ed alla	
	integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di	

	servizi socio - sanitari, educativo - assistenziali nel	
	rispetto dell'art 1, 1° co. Lettera A) della legge 8 novembre	
	1991, n. 381.	
	I destinatari dei servizi sono persone, anche svantaggiate o	
	disabili, bisognose di interventi sociali in relazione	
	all'età, alla condizione personale o familiare ed alla	
	condizione sociale.	
	Ai fini di cui innanzi la Cooperativa potrà concorrere ad	
	appalti, aste pubbliche e/o private ed a licitazioni o	
	trattative private per la gestione dei servizi socio -	
	sanitari ed educativi - assistenziali.	
	La Cooperativa potrà altresì svolgere qualunque altra	
	attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonchè	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e	
	finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali e comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinenti ai medesimi fini.	
	Potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società,	
	imprese, consorzi e/o associazioni aventi scopi analoghi ai	
	propri.	
	La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	

	sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative.	
	La Cooperativa si propone, inoltre, di stimolare lo spirito	
	di previdenza dei soci, istituendo una serie di attività,	
	disciplinate da apposito regolamento, per la raccolta dei	
	prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente	
	ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al	
	suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	

	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in	
	ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo.	
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro	
	attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	3) <u>soci fruitori</u> , persone fisiche che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere <u>soci cooperatori</u> anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	

	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di	
	Amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della	
	Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	

	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà	

	contenere, se trattasi di persona fisica:	
a)	l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
b)	l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
c)	l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai	
	limiti di legge;	
d)	la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
e)	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
f)	l'espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli articoli 39 e 40 del	
	presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
a.1)	l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	

	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio fruitore</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla	
	cooperativa.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché	
	l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	

	f) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il	
	termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione	
	del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella	
	relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al	
	bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	

	Ogni socio lavoratore deve sottoscrivere un numero minimo di	
	azioni pari a 10.	
	Ogni socio volontario deve sottoscrivere un numero minimo di	
	azioni pari a 2.	
	Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non	
	possono essere superiori ai limiti di legge. La società ha	
	facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del	
	codice civile.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	

	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa	
	salvo espressa autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione accordata in considerazione della tipologia	
	di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di	
	prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo	
	quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato	
	e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	

	effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica e gli eredi non hanno i	
	requisiti per l'ammissione;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività	
	volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
	cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	

	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il	
	Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti	
	dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il	
	socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio	
	lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto	

	di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario,	
	che abbia cessato in via definitiva l'attività di	
	volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia	
	cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	Amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di	
	Amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento	
	del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in	
	essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto	
	di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o	
	giustificato motivo;	
	f) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto	
	mutualistico, causi significativi ed ingiusti danni materiali	
	o d'immagine alla società, ovvero fomenti dissidi o disordini	

	tra gli altri soci tali da compromettere gravemente il	
	normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del	
	rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, la società continuerà con gli	
	eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè essi	
	abbiano i requisiti per l'ammissione, che dovranno essere	
	verificati dal Consiglio di Amministrazione.	
	Entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare	
	quello di loro che assumerà la qualità di socio o li	
	rappresenterà di fronte alla società	
	Qualora gli eredi o legatari del socio defunto non abbiano i	
	requisiti per l'ammissione o non intendano proseguire il	
	rapporto sociale, hanno diritto di ottenere il rimborso delle	
	azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella	
	misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e	
	14.	

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso delle azioni)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente delle azioni interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma tre, del codice civile.	
	Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la	
	frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art.	
	2545- <i>quinquies</i> , la cui liquidazione, unitamente agli	
	interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un	
	termine massimo di cinque anni.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	

	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del	
	Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11,	
	lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	CAPO I - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
	Art. 15 (Norme applicabili)	
	Oltre ai soci cooperatori di cui al titolo III del presente	
	Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori	
	disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,	
	nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli	
	artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto	
	compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le	
	disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause	
	di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	Capo II - SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con	
	deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo	

	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il	
	potenziamento aziendale di cui all'art. 4, l. n. 59/1992, al	
	fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la	
	realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci	
	sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei	
	limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	Art. 17 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	L'azione ha un valore nominale pari ad euro. 100,00 (cento	
	virgola zero zero).	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari	
	a 150 (centocinquanta).	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo	

	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il	
	Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro	
	gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il	
	valore delle azioni così come previsto al successivo articolo	
	19.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in	
	favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è	
	pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto	
	per i soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	
	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	

	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti	
	come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti	
	effettuati:	
	- 1 voto fino a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)	
	euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)	
	euro e fino a 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) euro	
	di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)	
	euro e fino a 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) euro	
	di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero)	
	euro e fino a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro	
	di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 100.000,00 (centomila virgola zero zero)	
	euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque	
	motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo	

	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi	
	3 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La	
	decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa	
	può adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale,	
	secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/1992. In	
	tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione	
	cooperativa, anche al portatore se interamente liberate,	
	prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione	
	degli utili.	
	L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei	
	limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi	
	pluriennali approvati dall'assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento	

	delle azioni eventualmente rimaste inoptate.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle	
	riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante	
	dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il	
	Ministero delle attività produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di euro 100,00 (cento virgola	
	zero zero).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere	
	offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti della cooperativa.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa	
	spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti	
	rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	All'atto dello scioglimento della società, le azioni di	
	partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono	
	obbligati:	
	- al versamento degli importi sottoscritti, secondo le	

	modalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	- all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 (Recesso)	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in	
	sede di emissione delle azioni medesime.	
	Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi	
	Art. 23 (Strumenti finanziari partecipativi)	
	Possono essere ammessi come soci finanziatori della	
	cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, i	
	sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli	
	previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui	
	ai precedenti capi I e II.	
	Art. 24 (Modalità di emissione delle azioni)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di	
	cui al presente capo, deve essere disciplinata con	
	deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale	
	devono essere stabiliti: l'importo complessivo	
	dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di	
	opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione	
	agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in	
	conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del	
	codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i	

	soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'art. 2514 del	
	codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su	
	proposta motivata degli amministratori stessi.	
	Con la stessa deliberazione potranno essere stabiliti il	
	prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo	
	delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali	
	diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente	
	attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle	
	disposizioni generali contenute nel presente statuto.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	Art. 25 (Diritti patrimoniali)	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella	
	ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla	
	deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui	
	all'articolo precedente. Qualora sia attribuito, il	
	privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui	
	l'assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci	
	cooperatori.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci	
	cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere	
	superiore a due punti rispetto al limite previsto per i	
	dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 c.c.	
	La delibera di emissione, può stabilire in favore delle	

	azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di	
	parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in	
	misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai	
	soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci	
	cooperatori.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio	
	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per	
	il loro intero valore. Ai fini della determinazione del	
	valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale,	
	sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la	
	riserva da sovrapprezzo.	
	Art. 26 (Recesso dei soci finanziatori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia	
	decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data	
	di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti	
	dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può	
	escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un	
	periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso	

	delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste	
	dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per un	
	importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte	
	di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la	
	riserva da sovrapprezzo.	
	TITOLO V	
	OBBLIGAZIONI E SRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI	
	Art. 27 (Obbligazioni)	
	L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata	
	dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di	
	obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea	
	straordinaria.	
	L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede	
	straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la	
	facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni	
	convertibili sino ad un ammontare determinato e per il	
	periodo massimo di cinque anni dalla data della	
	deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o	
	limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai	
	possessori di altre obbligazioni convertibili.	
	Si applicano tutte le altre disposizioni della sezione VII,	
	capo V del libro V, codice civile.	
	Art. 28 (Strumenti finanziari non partecipativi)	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari non	
	partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di	

	specifici diritti patrimoniali o anche di diritti	
	amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea	
	generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei	
	soci o di terzi anche di opera o servizi.	
	L'emissione di strumenti finanziari è deliberata	
	dall'assemblea straordinaria dei soci.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea	
	straordinaria, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario	
	- le modalità di circolazione	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 29 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci operatori	
	rappresentati da azioni del valore nominale di euro 25,00	
	(venticinque virgola zero zero). Il valore complessivo delle	

	azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai	
	limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	rappresentati da azioni del valore nominale di euro 100,00	
	(cento virgola zero zero), confluenti nel fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 23 e con il valore delle azioni	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed	
	agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al	
	presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice	
	civile.	
	Art. 30 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	

	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	fatto salvo il diritto di recesso.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione agli amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.	
	10, salvo espressa autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal	
	socio.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la società deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 31 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	

	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di	
	Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non	
	superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del	
	riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci	
	finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità	
	stabiliti dal titolo III del presente statuto;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ad	
	eventuali dividendi in misura non superiore al limite	

	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 32 (Ristorni)	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico	
	a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera	
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono	
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in	
	nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3,	
	comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001	
	n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	

	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo	
	comma, del codice civile e da predisporre a cura del	
	Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti	
	criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro	
	distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione	
	diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale	
	posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di	
	azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 33 (Organi sociali)	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	

	c)- il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	Art. 34 (Funzioni dell'Assemblea)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori;	
	c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto	
	deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità	
	previste dalla legge;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla	
	revisione legale dei conti;	
	f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 24 del presente statuto;	
	g) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	h) approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti	
	interni;	
	i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	

	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:	
	1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;	
	2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;	
	3) le altre materie indicate dalla legge.	
	Art. 35 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima e comunque entro trenta giorni dalla data	
	di prima convocazione. L'Assemblea è convocata presso la sede	
	sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	

	indicati all'articolo 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di	
	Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e	
	deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta	
	richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci	
	che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti	
	i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 36 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	

	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui	
	all'ultimo comma del successivo articolo 29.	
	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è	
	rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa	
	la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di	
	controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei	
	partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data	
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai	
	componenti dell'organo amministrativo e di controllo non	
	presenti.	
	Art. 37 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti	
	da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano	
	in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	- Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione i soci	
	cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di	
	3 voti come appresso specificato:	
	- 1 voto fino a 1.000,00 (mille virgola zero zero) euro di	
	capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 1.000,01 (mille virgola zero uno) euro e	

	fino a 3.000,00 (tremila virgola zero zero) euro di capitale	
	sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 3.000,01 (tremila virgola zero uno) euro e	
	fino a 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro di	
	capitale sottoscritto.	
	Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte; a ciascun	
	socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più	
	di cinque voti.	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con	
	intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,	
	audio/video collegati a condizione che siano rispettati il	
	metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	

	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1	
	socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	

	dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 38 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 39 (Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea, che ne	
	determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	presidente ed eventualmente il vicepresidente.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza degli	
	Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	

	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 40 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto	
	previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo	
	formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni anno gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 41 (Convocazioni e delibere del Consiglio di	

	Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi o consegnarsi a mano non meno di 5 giorni	
	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o	
	pec, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel	
	caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore	
	in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	
	il Segretario della riunione, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	

	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato	
	chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni	
	interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una	
	determinata operazione della Società, precisandone la natura,	
	i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	

	Amministrazione.	
	Art. 42 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia	
	la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale	
	qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati	
	dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 43 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a	
	singoli Amministratori investiti di particolari cariche.	

	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 44 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 45 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i	
	soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	

dall'Assemblea.	
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
relativo al terzo esercizio della carica.	
Essi sono rieleggibili.	
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di	
durata del loro ufficio.	
Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea	
anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso	
esso deve essere integralmente composto di revisori legali	
iscritti nell'apposito registro.	
Art. 46 (Revisione legale dei conti)	
La revisione legale dei conti, se non è attribuita al	
Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è	
esercitata da un revisore legale dei conti o da una società	
di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o	
alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico	
pari a tre esercizi.	
TITOLO VIII	
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
Art. 47 (Scioglimento anticipato)	
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	

	Art. 48 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 31, lettera e), e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo. 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti.	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 49 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione,	
	oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	

	le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di ristorni sono inderogabili e devono essere	
	di fatto osservati.	
	In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice	
	civile, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

52 di 53

53 di 53